

Esente da Marca da bollo

Ai sensi dell'art 82 D.lgs. 117/2017

Nero= testo originale; Blu= modifiche minori Rosso=modifiche obbligatorie

GRUPPO FOLKLORISTICO PASSONS - APS

STATUTO SOCIALE

ART. 1 - Denominazione e sede

1.1. E' costituita, l'Associazione non riconosciuta denominata

"GRUPPO FOLKLORISTICO PASSONS – A.P.S." con sede a Pasian

di Prato - fraz. Passons, in via Dante n. 34. Il Consiglio Direttivo potrà

istituire sedi amministrative o secondarie, purché in Italia.

L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello

statuto, ma dovrà essere votata dall'assemblea ordinaria dei soci con il

quorum previsto per le modifiche statutarie.

1.2. L'Associazione opera quale Ente del Terzo Settore ai sensi e per

gli effetti del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. (di seguito denominato Codice

del Terzo Settore).

1.3. E' aggiunto l'acronimo ETS alla denominazione sociale a far data

dall'effettiva iscrizione dell'Associazione nel Registro unico nazionale

del Terzo settore.

ART. 2 - Scopi e attività

2.1. L'associazione è apartitica, non ha finalità di lucro e persegue

esclusivamente finalità culturali, ricreative, di promozione sociale,

civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2.2. L'associazione, al fine di realizzare lo scopo associativo, si prefigge

in via principale:

a) di curare e sviluppare l'attività musicale nel contesto regionale e

nazionale;

Esente da Marca da bollo

Ai sensi dell'art 82 D.lgs. 117/2017

b) incrementare la ricerca e la conservazione del patrimonio etno - folclorico - storico - musicale e linguistico regionale friulano;

c) curare l'educazione musicale ed artistica in genere nonché la preparazione tecnica dei componenti l'Associazione, per una formazione personale e sociale dell'uomo e del cittadino [anche tramite la gestione di una Scuola di Musica la cui preparazione possa risultare spendibile per l'accesso ai corsi superiori dei Conservatori di Musica;](#)

d) promuovere e partecipare a manifestazioni, spettacoli ed attività culturali, ricreative e sportive.

2.3. Le attività menzionate nel comma precedente rientrano nell'ambito delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d), i), l) del Codice del Terzo Settore:

1) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. n. 53/2003 nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

2) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale dell'Associazione;

3) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

2.4. L'associazione potrà inoltre svolgere, in modo meramente marginale, ogni altra attività diretta al raggiungimento dello scopo sociale; **le attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di**

Esente da Marca da bollo

Ai sensi dell'art 82 D.lgs. 117/2017

interesse generale saranno esercitate secondo criteri e nei limiti di cui alla normativa vigente. L'individuazione delle attività secondarie sarà operata dal Consiglio Direttivo.

2.5. Le attività svolte dall'Associazione sono rivolte ai propri associati e agli aderenti agli enti associati, ai loro familiari o a terzi secondo la regolamentazione interna.

Per lo svolgimento delle attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

2.6. L'Associazione potrà aderire ad altre Associazioni aventi scopi analoghi per la promozione di scambi di conoscenze e l'instaurazione di forme di collaborazione finalizzate all'organizzazione di iniziative nuove ed integrate nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

ART. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 4 - Associati

4.1. Possono essere associate le persone, fisiche, italiane o straniere, le quali, riconoscendosi nelle finalità dell'Associazione, operino nell'ambito delle iniziative proposte.

4.2. Potranno essere associati altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, tramite il loro legale rappresentante o un delegato che non risultino entrambi già associati, alle condizioni e secondo le modalità previste dal Codice del terzo settore.

4.3. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

ART. 5 - Categorie di associati

Esente da Marca da bollo

Ai sensi dell'art 82 D.lgs. 117/2017

5.1. Gli associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:

a) associati ordinari: sono coloro i quali partecipano in qualsiasi forma alle attività dell'Associazione;

b) associati onorari: sono coloro che vengono nominati dal Consiglio Direttivo per particolari meriti e benemerenze nei confronti dell'Associazione.

La suddetta distinzione non comporta limitazioni o restrizioni ai diritti riconosciuti a tutti gli associati né agli obblighi gravanti sugli stessi.

5.2. Il Consiglio Direttivo può nominare degli associati onorari; le motivazioni della loro nomina debbono essere chiaramente esposte all'Assemblea.

5.3. Gli associati che mettono a disposizione dell'Associazione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo non occasionale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro sono inseriti in un apposito registro dei volontari. Ad essi spetta il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti definiti con apposita regolamentazione interna e comunque nel rispetto della normativa del Codice del terzo settore.

ART. 6 - Ammissione degli associati

6.1. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Presidente, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad accettare e rispettare lo statuto e i regolamenti interni. Per i minorenni tale domanda dovrà essere presentata da un genitore o da chi ne fa le veci.

6.2. Sulla domanda di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo

Esente da Marca da bollo

Ai sensi dell'art 82 D.lgs. 117/2017

entro 60 giorni. L'accettazione della domanda comporta l'iscrizione dell'Associato nell'apposito libro e l'obbligo da parte di quest'ultimo di versare la quota associativa. Il rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato. L'accettazione e il rigetto della domanda di ammissione devono essere comunicate all'interessato personalmente anche mediante comunicazione di posta elettronica.

6.3. L'adesione all'Associazione si intende a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso e le altre ipotesi previste all'art. 7.1.

Ciascun associato ha diritto di partecipare alle attività svolte dall'Associazione, di frequentare i locali sociali e di servirsi dei beni dell'Associazione, compatibilmente con l'analogo diritto degli altri associati e nei limiti previsti dalla regolamentazione interna.

6.4. L'adesione alla Associazione comporta per ogni associato, in regola con il versamento della quota associativa annuale, il diritto di voto nell'assemblea.

6.5. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale.

ART. 7 - Perdita della qualifica di associato

7.1. La qualifica di associato si perde nelle seguenti ipotesi:

a) recesso: in qualunque momento l'associato può comunicare per iscritto a mezzo di lettera raccomandata, raccomandata a mano o a mezzo di posta elettronica certificata indirizzata al Presidente, la sua volontà di recedere. Il recesso ha efficacia dalla data di ricevimento

Esente da Marca da bollo

Ai sensi dell'art 82 D.lgs. 117/2017

della relativa comunicazione;

b) morte;

c) esclusione per morosità: in presenza di inadempienza agli obblighi di

versamento, qualsiasi associato può essere escluso con delibera del

Consiglio Direttivo;

d) indegnità: nel caso in cui qualsiasi associato tenga una condotta in

conflitto con gli scopi statutari o costituisca ostacolo al buon andamento

dell'Associazione, o leda direttamente o indirettamente il buon nome

della stessa o dei suoi associati, può essere escluso con delibera del

Consiglio Direttivo.

7.2. L'esclusione per indegnità ha effetto dalla data di ricevimento del

provvedimento di esclusione, comunicato all'interessato personalmente

mediante raccomandata a mano, raccomandata con ricevuta di ritorno

o comunicazione di posta elettronica certificata, il quale deve contenere

le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Avverso tale

provvedimento è ammesso appello all'Assemblea.

ART. 8 - Patrimonio

8.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal fondo di dotazione

iniziale, dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a

qualsiasi titolo, da elargizioni da parte di Enti pubblici o privati, di

persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione.

8.2. Il patrimonio è deputato esclusivamente allo svolgimento

dell'attività statutaria ai fini del solo perseguimento di finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione.

Esente da Marca da bollo

Ai sensi dell'art 82 D.lgs. 117/2017

8.3. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) delle quote associative annuali e degli eventuali ulteriori versamenti effettuati dagli Associati che aderiscono all'Associazione;
- b) dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- c) degli introiti realizzati mediante lo svolgimento della sua attività;
- d) ogni altra entrata.

ART. 9 – Quota associativa

9.1. Il Consiglio Direttivo, annualmente delibera l'importo della quota associativa, con la possibilità di stabilire importi differenziati in funzione della categoria di associato. I versamenti non sono rivalutabili né ripetibili.

9. E' comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori che non generano ulteriori diritti in capo agli stessi.

ART. 10 - Organi dell'Associazione

10.1. Sono Organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea degli Associati;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Collegio dei Probiviri;
- 4) l'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti nei casi richiesti dalla normativa.

10.2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve rispettare a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 11 – Assemblea degli Associati

Esente da Marca da bollo

Ai sensi dell'art 82 D.lgs. 117/2017

11.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti gli associati. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. Le riunioni dell'Assemblea possono tenersi sia in presenza che in modalità elettronica a distanza.

11.2. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro il 30 giugno. Essa:

a) approva il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa, a seconda delle dimensioni rivestite dall'Associazione nonché il documento previsionale per l'anno successivo;

b) approva il bilancio sociale, qualora le dimensioni dell'Associazione lo giustificino in applicazione della normativa vigente;

c) provvede alla nomina e alla revoca dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri ed eventualmente dell'Organo di controllo e del Revisore legale;

d) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

f) delibera sulla destinazione di avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi, riserve, capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;

g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

h) delibera su ogni altro argomento riservato dalla legge.

11.3. L'assemblea straordinaria:

a) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;

Esente da Marca da bollo

Ai sensi dell'art 82 D.lgs. 117/2017

b) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione qualora non vengano perseguite le finalità di cui all'art. 2 e la conseguente devoluzione del suo patrimonio;

c) delibera la trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione.

11.4. L'assemblea ordinaria è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

11.5. Nelle delibere che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto.

Ciascun associato deve astenersi dal voto nei casi in cui si trovi in conflitto di interessi.

11.6. Per le delibere dell'assemblea straordinaria è necessaria la presenza dei due terzi degli aventi diritto al voto, tanto in prima che in seconda convocazione. Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

11.7. Nel caso di scioglimento e liquidazione dell'Associazione e conseguente devoluzione del patrimonio, le delibere dell'assemblea straordinaria sono adottate con la presenza e il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto al voto, tanto in prima che in seconda convocazione.

11.8. Ogni Associato in regola con la quota associativa ha diritto a un voto esercitabile anche mediante delega scritta e può detenere fino a

Esente da Marca da bollo

Ai sensi dell'art 82 D.lgs. 117/2017

un massimo di tre o cinque deleghe a seconda che il numero degli associati sia rispettivamente inferiore o superiore alle cinquecento unità. I componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri e, se istituito, dell'Organo di controllo non possono ricevere deleghe.

11. 9. E' ammesso il voto per corrispondenza o in via elettronica, con le modalità che saranno fissate con apposito regolamento e nel rispetto del principio della certezza dell'identità dell'associato che partecipa e vota.

11.10. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente o da altro Consigliere designato dalla maggioranza degli intervenuti.

ART. 12- Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea viene fatta dal Presidente mediante affissione di un avviso presso la sede dell'Associazione e sul sito internet dell'Associazione, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. Nel caso di seduta in modalità elettronica a distanza, l'avviso dovrà contenere anche l'indicazione della piattaforma mediante la quale si svolgerà la riunione.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata anche su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno i due terzi degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o da altro consigliere designato dalla maggioranza degli intervenuti. Le deliberazioni devono

Esente da Marca da bollo

Ai sensi dell'art 82 D.lgs. 117/2017

risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

ART. 13 - Composizione del Consiglio Direttivo - Decadenza

13.1. L'Associazione è amministrata da un organo di amministrazione,

denominato Consiglio Direttivo e composto da sette membri

(Amministratori denominati Consiglieri). I membri del Consiglio Direttivo

devono essere scelti tra gli associati di maggiore età, durano in carica

per un triennio e sono rieleggibili. Le riunioni del Consiglio Direttivo

possono tenersi sia in presenza che in modalità elettronica a distanza.

13.2. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

a) il Presidente;

b) il Vicepresidente;

c) il Segretario;

d) il Tesoriere.

13.3. Qualora per qualsiasi motivo venga a mancare la maggioranza

dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre

far luogo alla sua rielezione.

13.4 Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre

riunioni consecutive del Consiglio Direttivo si intende decaduto. In caso

di decadenza o di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del

Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il

Consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui

ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del

Consigliere decaduto o cessato. Chi viene eletto in luogo di un

Consigliere decaduto o cessato rimane in carica per lo stesso periodo

residuo per il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere decaduto o

Esente da Marca da bollo

Ai sensi dell'art 82 D.lgs. 117/2017

cessato.

13.5. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, nonché colui che è stato condannato per reati sessuali.

13.6 Ai membri del Consiglio direttivo è attribuito il potere di rappresentanza generale dell'associazione.

ART. 14 - Funzioni del Consiglio Direttivo - Convocazione

14.1. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

1) l'attuazione e il coordinamento di tutte le iniziative deliberate dall'Assemblea;

2) la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;

3) la verifica dei requisiti dei nuovi associati per la conferma dell'adesione all'Associazione;

4) la definizione della quota associativa annuale, differenziata in relazione alle tipologie di associati;

5) la predisposizione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa, a seconda delle dimensioni rivestite dall'Associazione, nonché del documento previsionale per l'anno successivo;

6) fare rispettare l'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle norme interne;

Esente da Marca da bollo

Ai sensi dell'art 82 D.lgs. 117/2017

7) l'adozione dei provvedimenti disciplinari o di sospensione per gli associati;

8) la nomina dei responsabili tecnici delle varie attività;

9) la delibera di esclusione dell'associato per morosità o per indegnità;

10) approva i regolamenti interni che disciplinano l'attività dell'Associazione e i rapporti tra l'Associazione e gli associati.

14.2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri in carica.

La convocazione è fatta mediante avviso, consegnato a mano o spedito con posta elettronica, almeno tre giorni prima della data fissata per il Consiglio, ovvero mediante avviso esposto presso la sede dell'Associazione, almeno cinque giorni prima della data fissata per il Consiglio. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. Nel caso di seduta in modalità elettronica a distanza, l'avviso dovrà contenere anche l'indicazione della piattaforma mediante la quale si svolgerà la riunione.

14.3. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed atto a deliberare anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

14.4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente o da altro Consigliere su designazione del Presidente.

14.5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito ed atto a deliberare

Esente da Marca da bollo

Ai sensi dell'art 82 D.lgs. 117/2017

qualora sia presente la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti quello del Presidente o di chi ne fa le veci, è decisivo.

14.6 Ai membri del Consiglio Direttivo è attribuito il potere di rappresentanza generale dell'associazione.

ART. 15 - Presidente

15.1. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio.

15.2. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento amministrativo dell'Associazione; convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti Interni, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Egli sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e cura i rapporti con Enti, Società ed Associazioni.

15.3. In casi di necessità ed urgenza eccezionali il Presidente può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

ART. 16 - Vice Presidente

Il Vice Presidente, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova

Esente da Marca da bollo

Ai sensi dell'art 82 D.lgs. 117/2017

dell'impedimento del Presidente.

ART. 17 - Segretario

Il Segretario redige i verbali di Assemblea, cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento, cura il disbrigo degli affari ordinari e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga di volergli delegare.

ART. 18 - Del Tesoriere

Il Tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, provvede agli incassi e ai pagamenti di qualsiasi genere e natura.

ART. 19 - Il Collegio dei Probiviri: composizione e compiti

18.1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti. Il Presidente e gli altri componenti sono nominati dall'Assemblea ordinaria anche tra i non associati, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

18.2. Il Collegio dei Probiviri vigila sulle delibere del Consiglio Direttivo e sulla gestione economica, finanziaria, amministrativa dell'Associazione, controlla la regolare tenuta della contabilità e più in generale verifica il rispetto delle norme dettate dal presente Statuto e dai Regolamenti interni. Se rileva irregolarità amministrative ne dà notizia al Consiglio Direttivo inviandone comunicazione scritta per gli opportuni provvedimenti. Esso può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio dei Probiviri verifica il rendiconto di cassa annuale o il bilancio di esercizio e redige una relazione da allegare, per l'approvazione da parte dell'Assemblea.

ART. 20 – Organo di controllo e revisore legale dei conti

20.1. Al superamento dei limiti previsti dal Codice del terzo settore e nel rispetto delle condizioni ivi previste, l'Assemblea ordinaria nomina

Esente da Marca da bollo

Ai sensi dell'art 82 D.lgs. 117/2017

l'Organo di controllo su proposta del Consiglio Direttivo. In questo caso, il Collegio dei Probiviri eventualmente già nominato decade.

20.2. Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, il componente svolge anche il compito della revisione legale dei conti, quando questa si rende necessaria, per le dimensioni raggiunte dall'Associazione, in applicazione della normativa.

ART. 21 - Libri sociali

L'Associazione tiene i libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri (o dell'organo di controllo) e di eventuali altri organi sociali, il libro degli Associati nonché il registro dei Volontari.

I libri dell'Associazione sono liberamente consultabili dagli Associati, previa richiesta via mail indirizzata al Presidente dell'Associazione il quale è tenuto a rispondere entro dieci giorni. L'Associazione provvede, a spese del richiedente, a produrre le eventuali copie cartacee richieste.

ART. 22 - Rendiconto annuale – Bilancio di esercizio

22.1. Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

22.2. Entro la fine del mese di maggio di ogni anno il Consiglio Direttivo si riunisce per la predisposizione del Rendiconto per cassa dell'esercizio precedente redatto secondo gli schemi previsti dalla normativa vigente, da sottoporre all'esame del Collegio dei Probiviri e successivamente all'approvazione dell'Assemblea.

22.3. Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate dell'Associazione superino la misura ritenuta dalla normativa utile per la

Esente da Marca da bollo

Ai sensi dell'art 82 D.lgs. 117/2017

redazione del rendiconto per cassa, il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio di esercizio, redatto secondo il principio di competenza economica, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione redatti secondo gli schemi previsti dalla normativa vigente.

22.4. Il rendiconto o il bilancio di esercizio devono restare depositati in copia presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla relativa lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 23 - Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione dell'attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse.

ART. 24 - Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altri enti del terzo settore esercitanti le medesime attività principali

Esente da Marca da bollo

Ai sensi dell'art 82 D.lgs. 117/2017

dell'Associazione, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore o altro organismo deputato dalla normativa a rendere detto parere.

ART. 25 - Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non è previsto nel presente Statuto si deve far riferimento alle norme contenute nel Codice del Terzo settore, in materia di Enti non commerciali contenute nel libro I del Codice civile e in subordine alle norme contenute nel libro V del Codice civile.

Il Presidente.

Il Segretario Verbalizzante.

Marco Cuttini

Samantha Venier